



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
SENTENZA

Il Giudice di Pace di SALERNO, Dott. MARIA CINZIA SARNO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 808 / 2024

vertente tra

GIUSEPPE SIANI (CF SNIGPP83E02H703F) - residente in Salerno Via Sant'Eremita n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Serritiello (C.F. SRRSRA77E47E958) del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 58100 Grosseto, Via Aurelia Nord n. 88

-RICORRENTE-

contro

KRUK INVESTIMENTI S.r.l. (P. Iva 11759870964), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Catalin Neculai Cucu (C.F. CCUNLC83M24Z129L), con sede legale in Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ZRLRFL82L24E463R) ed Andrea Ornati (C.F. RNTNDR85T10E463I) con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti del Notaio Niccolò Massella Ducci Teri del 20 marzo 2024, registrato il 29.03.2024 al n. 2310 , e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).

-RESISTENTE-

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso ex art. 316 e 318 cpc depositato in data 14.2.2024, l'istante spiegava opposizione a decreto ingiuntivo convenendo in giudizio innanzi al giudice di Pace di Salerno, l'indicata società, onde sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 14946/2023 - reso dall'Ufficio del Giudice di Pace

di Salerno in data 13.12.2023 e ad esso notificato in data 10.01.2024 , con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della opposta società KRUK Investimenti S.r.l., della complessiva somma di euro 1.862,77 , oltre interessi legali come richiesti, nonché le spese e le competenze del procedimento .

Eccepiva l'opponente, preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito di KRUK Investimenti S.r.l. , poiché ... “ nel ricorso monitorio la ricorrente afferma di agire in qualità di cessionaria del credito ceduto da Compass Banca S.p.A. in virtù dell'Accordo Quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) stipulato in data 25/02/2022 (Doc. n.2 ricorso monitorio).Prosegue poi affermando che i criteri di individuazione dei crediti ceduti sono specificati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 30 del 15 marzo 2022 (Doc. n. 3 ricorso monitorio).Ebbene, è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito che nel caso di cartolarizzazione dei crediti la società cessionaria che agisce per ottenere l'adempimento del debitore ceduto ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo in tal modo, la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (in tal senso Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857, ma anche Tribunale Napoli sez. V, 29/05/2023, n. 5507).Più specificamente, la cessionaria è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.... “ .

Ancora eccepiva che ...” non costituisce prova dell'inclusione dei crediti oggetto di contestazione nella cessione richiamata dalla ricorrente neppure l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 30 del 15 marzo 2022 prodotto quale documento n. 3 ricorso monitorio. Nel predetto avviso i crediti ceduti sono stati infatti

individuati per categorie e solo in via orientativa, senza possibilità alcuna di individuare i crediti ingiunti e controversi, i quali non possono dirsi con assoluta certezza ricompresi nella cessione. L'individuazione dei crediti per categorie è peraltro effettuata sulla base di valutazioni della ricorrente e, come tali, prive del requisito dell'oggettività. La ricorrente non ha poi depositato l'estratto autentico della lista dei crediti, ma solo un estratto con posizioni omissate che non può costituire in alcun modo prova dell'inclusione dei crediti controversi nel ridetto Accordo Quadro... “.

Infine in via gradata deduceva il difetto di conformità all'originale dei documenti nn. 7 e 8 del ricorso monitorio - contratti di finanziamento n. 23299455 e n. 23495429- . Nel merito eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria perché fondata su contratti nulli , perché privi della sottoscrizione del cliente. Ancora eccepiva la mancanza della prova dell'erogazione delle somme, l'usurarietà del TAEG del contratto di finanziamento n. 23299455 e concludendo per ... “ in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito dedotto in giudizio dalla cessionaria KRUK Investimenti S.r.l. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto -ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di conformità agli originali dei contratti di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;-nel merito, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento n. 23299455 e n. 23495429 per difetto di forma scritta e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;-ancora nel merito,accertare e dichiarare che le somme finanziate non sono state erogate e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;-in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la usurarietà del TAEG del

contratto di finanziamento n. 23299455 per contrarietà alla L. n. 108/1996 e successive modificazioni e, per l'effetto, rideterminare la pretesa creditoria riducendola degli interessi non dovuti. Con vittoria di spese e compensi di causa... “ .

Radicatosi il contraddittorio curava la propria costituzione in giudizio la Kruk Investimenti S.r.l. eccependo preliminarmente ... “ che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e Kruk Investimenti S.r.l., il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al riguardo, occorre rilevare che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, quale Kruk Investimenti S.r.l., subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento. Sul punto, è d'uopo rammentare che la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio può verificarsi per effetto di una vicenda contrattuale. A tal fine, strumento giuridico per eccellenza è la cessione del credito. Si precisa, però, che solo con la cessione del contratto si verifica una successione *inter vivos* a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto. Con la cessione del contratto si subentra, appunto, nella posizione contrattuale che ricomprende, invero, anche tutti i diritti potestativi, le aspettative nonché, sul piano processuale, le azioni che ad un soggetto competono in quanto parte del contratto... “ .

Ai fini della prova della titolarità del credito acquistato ex art. 58 TUB, deduceva che... “l’avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l’indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo, in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità... “. Riteneva altresì infondata l’eccezione relativa alla mancata erogazione della somma poiché dalla visione dell’estratto conto (cfr. doc. 09 e 10 fascicolo monitorio) emerge il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, nonché la presenza di richiesta di posticipazione del pagamento di rate (cgr. prod. 09 e 10) ... “.

Sulla nullità delle clausole ,riteneva la doglianza generica, perché non indicate né le clausole che presenterebbero tale carattere, né il motivo specifico della loro vessatorietà. Ancora deduceva il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda avversaria... “ La giurisprudenza ha di recente affermato che alla cessionaria di un credito non possono essere opposte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie. Ne consegue che la cessionaria del credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all’accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. (Trib. Roma 17/05/2022). Ciò premesso, va innanzitutto osservato che la sanzione civilistica della epurazione di qualsivoglia forma di interesse va applicata alle sole ipotesi dove l’interesse convenzionale, *ab initio*, sia stato pattuito ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla Legge n. 108/1996. Per l’effetto, non avranno alcuna rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso

del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi soglia. Ebbene, nel caso di specie, senza alcun intento di voler assolvere all'onere probatorio facente capo a parte attrice in opposizione, appare opportuno evidenziare come in alcun periodo, ed in particolare al momento della stipula del contratto di finanziamento in parola, vi è stato da parte dell'intermediario finanziario, il denunciato superamento dei tassi soglia: ai fini del superamento del limite oltre il quale deve ritenersi che gli interessi corrispettivi sono sicuramente usurari, si tiene conto del tasso medio (cd. T.E.G.M), aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame. Al riguardo, è opportuno evidenziare che nel contratto *de quo*, sottoscritto in data 9.12.2020 il TAN e il TAEG contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia per il periodo sopraindicato... “ .

Contestava partitamente ogni singolo motivo di opposizione come da articolata memoria di costituzione di ben ventitré pagine e ritenendo pertanto l'opposizione infondata in fatto e diritto concludeva in via preliminare per sentir ... “In via pregiudiziale, concedere alla Kruk Investimenti srl il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2453/2023 del 12.12.2023. R.G. 5914/2023 emesso dal Giudice di Pace di Salerno stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2453/2023 del 12.12.2023. R.G.

5914/2023 emesso dal Giudice di Pace di Salerno .In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Giuseppe Siani al pagamento in favore della società Kruk Investimenti S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrendo... “.

Alla prima udienza del 17.6 .2024 a seguito di scioglimento di riserva fuori udienza , veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto , attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 comma 1 cpc , perché l'opposizione non era fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione , nonché veniva disposta la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione e svoltasi, con esito negativo.

All'udienza di rinvio del 2.12.2024 per quanto richiesto e motivato, venivano concessi i termini ex art. 281 duodecies cpc .

Indi ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 30.1.2025, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali, ove previa discussione orale era riservata in decisione.

Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire semplicemente se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, bensì deve anche e soprattutto accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione... (Cass. civ. 27/12/2004 n° 24021) ... restando l'onere probatorio sull'esistenza del credito sempre in capo al creditore stesso (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore per avere richiesto l'ingiunzione) . In buona sostanza nel giudizio di opposizione l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto

di credito consacrato nel decreto d'ingiunzione, continua a gravare ex art. 2697 c.c. sullo stesso ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questo proposta, mentre spetta all'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ex multis Cass. 1657/2004).

Ciò posto e considerata la eterogenea pluralità di motivi di opposizione , la presente causa viene decisa in virtù del principio della ragione più liquida , in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia *ictu oculi* di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Pertanto , in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , alla stregua della precisa eccezione di carenza di legittimazione sostanziale attiva della cessionaria e mancanza di prova della titolarità del credito , l'opposizione è fondata e pertanto va accolta.

Va premesso, che la parte opposta, ricorrente in monitorio, che agisce, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario e dunque , di cessione in blocco , ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020).

Si è affermato, invero, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario , la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma solo allorché sia possibile individuare

senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017; Cass. 15884/2019).

Più recentemente , Cass. civ. 4 febbraio 2026, n. 2290 ... “la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla sola funzione di pubblicità-notizia e di opponibilità ai debitori ceduti, ma non costituisce, di per sé, prova dell’inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione, salvo che le categorie ivi indicate siano formulate in modo tale da consentire, con sufficiente determinatezza, l’individuazione del credito controverso... “ .

La documentazione che il cessionario deve quindi produrre a tal fine ,consiste quindi ,non solo nella prova della “notificazione” della cessione al debitore ceduto - necessaria ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo nonché ad escludere il carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente - ma fondamentalmente consiste nel provare l’effettiva avvenuta stipula del contratto di cessione e quindi l’effettivo trasferimento della titolarità di quello specifico credito. Nella fattispecie , dalla documentazione allegata dalla parte opposta società cessionaria , manca la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito per cui si agisce , prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione attiva sostanziale ad esigerlo da parte della pretesa cessionaria, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto , come è in effetti avvenuto.

Invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa

notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..... .Cass.civ. 29 febbraio 2024, n. 5478.

Ancora, la Cassazione con la pronuncia n. 3405/2024, ha acclarato che la notificazione della cessione dei crediti in blocco ,mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ,può avere un valore indiziario, ma non costituisce prova definitiva della cessione stessa. È essenziale, invece, che il contratto di cessione contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione, garantendo così la certezza giuridica e la tutela dei diritti delle parti coinvolte.

In maniera più esaustiva Cass. civ. 4 febbraio 2026, n. 2290 ... “la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla sola funzione di pubblicità-notizia e di opponibilità ai debitori ceduti, ma non costituisce, di per sé, prova dell'inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione, salvo che le categorie ivi indicate siano formulate in modo tale da consentire, con sufficiente determinatezza, l'individuazione del credito controverso... “
.

Nella specie , la società cessionaria , seppure abbia allegato la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta e l'estratto del contratto di cessione , non ha fornito però una prova adeguata ed esaustiva dell'inclusione del credito oggetto di controversia ,nel contratto di cessione stipulato, risultando il detto contratto generico e privo di elementi di identificazione del credito ceduto .

L'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto in data 25/02/2022, con Compass Banca S.p.A. (Banca cedente e la società cessionaria) e l'indicazione che l'oggetto della cessione riguardava crediti

identificati genericamente in :... “ 1) crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in forma di finanziamenti diretti, prestiti personali ovvero finanziamenti indiretti, cioe' finalizzati all'acquisto di beni e/o servizi; 2) crediti originariamente erogati, alternativamente, da Compass Banca S.p.A. (gia' Compass S.p.A.), da Linea S.p.A. ovvero da Equilon S.p.A. (queste ultime oggi incorporate in Compass Banca S.p.A.) entro il 31/03/2022 (incluso); 3) crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai Debitori Ceduti entro il 30/09/2022 (incluso); 4) non siano crediti oggetto di contestazione per "inadempimento del fornitore" ex art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito sottostanti; 5) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale sporta dai Debitori Ceduti, innanzi alla competente Pubblica Autorita',relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione;6) per nessuno dei relativi Debitori Ceduti sia stato accertato lo stato di incapacita' di agire in data pari od anteriore alla Data di Cessione;7) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti defunto in data pari od anteriore alla Data di Cessione;8) nessuno dei relativi Debitori Ceduti risulti ammesso ad una procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore alla Data di Cessione; e9) per il recupero di tali crediti non e' stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi Debitori Ceduti ovvero, qualora tale ricorso sia stato presentato, ne' i relativi Debitori Ceduti ne' i relativi garanti vi abbiano presentato opposizione in data pari od anteriore alla Data di Cessione.10) Crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto(intendendosi anche la somma di piu' linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 50,00 Euro e 35.000,00 Euro... “.

Orbene tale descrizione, generica ed omnicomprensiva di diverse ed eterogenee informazioni, non è di fatto esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, trattasi di un avviso che risulta generico e non consente di ricondurre con certezza il credito controverso alle categorie descritte, considerato che menziona un insieme di crediti e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche ed, inoltre, non consente assolutamente di poter trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante .

Inoltre il contratto di cessione allegato , riporta solo quale oggetto , “Contratto per la cessione crediti pro-soluto di n.ro 1.081 posizioni creditorie per un valore complessivo di €4.692.036,46, di cui in linea capitale €4.416.928,65, oltre interessi di mora maturati alla data del 24/08/2022, in esecuzione dell’Accordo Quadro stipulato in data 25/02/2022 “ .

La domanda è dunque fondata, risultando la mancanza di prova del concreto trasferimento della titolarità dello specifico credito per cui si agisce in monitorio , indefettibile e necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del cessionario laddove tale qualità sia contestata – come nel caso di specie – dal debitore ceduto.

In effetti seppure esiste l’allegazione del contratto di cessione (rectius : estratto) , ciò che rileva è che nel contratto di cessione ,non viene fatta alcuna menzione della esposizione debitoria ceduta del SIANI GIUSEPPE , non essendo richiamato il suo nominativo, né il numero della posizione in sofferenza , né il numero del contratto di origine di finanziamento, né l’importo dovuto, né il codice pratica e né il codice NDG (ovvero codice identificativo associato al cliente) né d’altronde tanto è stato messo in evidenza dalla società cessionaria , con una interlineatura o sottolineatura sul punto specifico e né la parte cessionaria ha indicato precisamente in quale pagina del contratto di cessione vi fosse l’indicazione del credito ceduto. In

effetti dalla lettura dell'atto non si evince l'avvenuta cessione del credito specifico per il quale si agisce in monitorio .

Sul punto valga ad avallo del percorso di motivazione seguito : 1) Cass. n. 23834/2025 ... “La semplice cessione in blocco di crediti aventi una certa connotazione non esonera certo il cessionario, a fronte di una specifica contestazione della inclusione nel perimetro della cessione del credito, dalla prova che la singola posizione creditoria sia oggetto dell'atto dispositivo, non essendo sufficiente la sola esistenza di un contratto di cessione in blocco... “.

Cass. n.23849 del 25.08.2025...”colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute... “.

Cass. 2025, n. 23852/ 2025, (ordinanza)... “ in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025)... . ”

Ergo, anche il mero possesso da parte del cessionario della documentazione comprovante l'esistenza del credito non equivale a dimostrazione dell'effettiva titolarità del diritto, essendo necessaria la prova dell'inclusione della specifica posizione creditoria tra quelle oggetto di trasferimento.

Seppure sussiste la pubblicazione in Gazzetta della cessione, ed essendo stato assolto pertanto il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB, tanto determina in capo al debitore, solo una conoscenza legale della cessione che necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, ma non è prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. (Cass. n. 2780/2019). La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso. Nella specie parte opposta ritiene di aver assolto il proprio onere probatorio in merito alla titolarità della posizione creditoria nei confronti del debitore ceduto, allegando il contratto di cessione da cui però non emerge con certezza inconfutabile la esistenza del preciso credito ceduto, non essendo stato individuato. In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie previste dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020). Cass.civ. n. 24551/2020... “ in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione... “.

Anche l'elenco dei crediti ceduti, non è utile la fine di individuare l'effettiva titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria, poiché consistente solamente in un elenco e serie di numeri che non trovano assolutamente alcun riscontro in relazione alla posizione debitoria dell'opposto come da stessa documentazione allegata da parte opposta “la parte che agisca

affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". E la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione. (Corte di Appello di Ancona). Nella specie dal contratto di cessione non s'evince tale prova mancando ogni riferimento idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, poiché non vi è l'indicazione delle caratteristiche oggettive del credito ceduto che possa consentire di individuare con certezza l'inserimento del detto credito oggetto del monitorio nel perimetro della cessione. Manca nella cessione l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute da cui poter individuare in modo inequivocabile, la posizione debitoria per la quale si agisce. Ed inoltre anche il deposito della lista dei debitori ceduti , su foglio separato senza alcun elemento di riconduzione al contratto di cessione , determina una carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, che pertanto non sarebbe legittimato a porre in essere alcuna azione a tutela del diritto. (Tribunale di Torino sentenza n. 3943/2022 del 12 ottobre 2022). Sempre nel medesimo solco anche Trib. Prato, sent. del 12 gennaio 2023 secondo cuiQualora l'avviso in GU non presenti i requisiti di certezza e determinatezza in ordine ai crediti ceduti, il cessionario dovrà necessariamente produrre la copia del contratto di cessione da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla cedente nei confronti del debitore ceduto ed indicazione specifica di quella oggetto del giudizio, non potendosi neppure ritenere raggiunta la prova della legittimazione del cessionario con

la mera produzione dei contratti di cessione, ove il contenuto non risulti sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.... “

Dall'esame del contenuto del contratto di cessione, generico e carente di elementi specifici atti ad individuare il credito, di cui ne chiede la riscossione , nonché dallo stesso avviso pubblicato in Gazzetta ,non si evince in modo sufficientemente chiaro e specifico l'inserimento del credito in esame nella cessione in blocco e dunque la parte opposta non ha fornito prova della sua titolarità del diritto di credito. Mancando la prova del concreto trasferimento della titolarità di quel credito , manca la prova della concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alla detta società opposta. Va dunque dichiarata la carenza di legittimazione sostanziale attiva della società cessionaria opposta , rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo, va accolta perché fondata , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, perchè emesso in favore del soggetto non legittimato . Le spese seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore del decisum come da seguente dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura dei medi , con attribuzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 , risultando in atti, l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, come deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno in data 14.2.2024 n. prot. 2024/1718 .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace . M.Cinzia Sarno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SIANI GIUSEPPE nei confronti del Kruk Investimenti S.r.l., ogni altra istanza , istanza , eccezione e deduzione disattesa e reietta , così provvede:

1) Accoglie l'opposizione perchè fondata e provata , come da motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 14946/2023 – R.G. 5914/2023 reso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno in data 13.12.2023.

2) Condanna altresì stante la soccombenza , l'opposta Kruk Investimenti S.r.l., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in favore della parte opponente, con attribuzione allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 e liquidate in € 125,00 per spese ed € **632,50** per compenso professionale con riduzione del 50 % su € **1.265,00** , per ammissione al gratuito patrocinio (*art. 130 Dpr 115/02*), oltre rimb. forf. 15% ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.

Così deciso in SALERNO il 13-05-2026

Il Giudice di Pace
Dott. MARIA CINZIA SARNO